

Editoriale

Prof. P. Francesco Ciccimarra



Editoriale

*Il 2024 si appresta a concludersi lasciando dietro di sé innegabili segnali di speranza e qualche sprazzo normativo che ci proietta nel presente e soprattutto verso il futuro. L'inaugurazione dell'anno scolastico 2024-2025 per **le scuole paritarie** ha fatto registrare nell'intervento di Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito, segnali di estrema fiducia nel ruolo e nei forti valori educativi della scuola paritaria, nella sua apertamente e pubblicamente proclamata natura di **scuola pubblica** al servizio della crescita e dello sviluppo delle nuove generazioni e dell'intera comunità civile: "**Le scuole paritarie sono scuole pubbliche**", ha tuonato il Ministro Valditara, "l'articolo più importante della Costituzione è l'articolo 30 che stabilisce il diritto-dovere dei genitori di istruire, educare, formare i propri figli; quindi il diritto naturale prioritario sta in capo ai genitori /.../ come garantire alle famiglie meno abbienti di poter usufruire pienamente di quell'articolo 30 della nostra Costituzione, di poter realizzare veramente la libertà di scelta educativa perché sappiamo perfettamente che chi non ha mezzi economici oggi è escluso da quel diritto costituzionale; è il discorso del famoso "**buono scuola**". Ritengo che la politica debba avere il coraggio di mettere all'ordine del giorno, se vogliamo veramente una scuola pubblica a 360°; **che dobbiamo completare questo percorso iniziato 25 anni fa** con la Legge 62/2000".*

Appaiono chiare quindi le indicazioni di marcia tracciate dal Ministro dell'Istruzione: una scuola pubblica, statale e paritaria, nella quale i diritti delle famiglie e degli studenti possano trovare gli stessi riconoscimenti e le identiche prospettive. Tali obiettivi dovranno tradursi in provvedimenti operativi.

Un altro **tema scottante** degli ultimi anni è rappresentato certamente dal **tema dell'IMU**, che tante tribolazioni gestionali ha causato a motivo di una normativa spesso ambigua e/o incompleta e di una Giurisprudenza altalenante oltre che autoreferenziale rispetto alle disposizioni normative. La nostra Rivista più volte ha dedicato pagine specifiche per tentare di “allineare” le norme con le variegata e disallineate pronunce emesse dalla Magistratura negli ultimi 30 anni. Il disagio economico di tantissimi nostri Enti Gestori ha raggiunto limiti di insopportabilità tali da mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza delle opere per la non sostenibilità degli oneri economici connessi all' IMU, l'Imposta Municipale Unificata sugli Immobili nei quali si svolgono attività non commerciali.

Prendiamo atto con grande soddisfazione dell'evoluzione interpretativa delle norme di legge sulla materia. Le pagine che seguono hanno il merito di accompagnare il paziente lettore lungo i tornanti delle svariate norme sulla complessa questione. Contrariamente al passato, tuttavia, possiamo fare nostre le conclusioni alle quali è pervenuta la più recente Giurisprudenza della **Corte di Giustizia Tributaria**, e da ultimo della **SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE**, che ha voluto sanare l'aspro conflitto ermeneutico dettando principi finalmente condivisibili, che si possono così sintetizzare: “l'esenzione spetta non soltanto se l'immobile è direttamente utilizzato dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se l'immobile, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente”. È il caso, ad esempio, di attività scolastica affidata ad altro ente ecclesiastico della stessa o di altra Congregazione, o ad altro ente non commerciale (es. fondazione), magari costituito dalla medesima. Ciò che appare rilevante è rappresentato dall'esercizio dell'attività con modalità non commerciali, che non significa necessariamente gratuita, ma anche dietro pagamento di rette in grado di coprire soltanto una frazione del costo. Appare altresì superata la questione della legittimazione della competenza a fissare le modalità e i limiti di tali modalità: si è riconosciuta all'Amministrazione dello Stato (Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Economia, ecc.) la funzione regolatrice di tali modalità. Le sentenze pubblicate nelle pagine seguenti offrono notevoli spunti di riflessione agli addetti ai lavori e ai Gestori nel caso di insorgenze vertenziali con le pretese impositive dei Comuni in materia di IMU.

I nuovi scenari tecnologici e le responsabilità dei Gestori. La Legge 28 giugno 2024 n. 90 “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”, entrata in vigore il 17 luglio 2024, ha aperto nuove frontiere di responsabilità per i Gestori, legate alla necessità di prevenire la commissione di specifici reati attraverso i sempre più ampi e complessi sistemi informatici e tecnologici. Anche questa tipologia di comportamenti illeciti è entrata a far parte dei reati presupposto di cui alla ormai famosa normativa 231/2001 sulle responsabilità amministrative degli Enti Gestori. Non ci vuole molto ad immaginare che, dato l'enorme sviluppo tecnologico in essere, nel prossimo futuro i rischi legati alla conservazione dei dati personali e aziendali saranno oggetto di apposita attività di tutela e di prevenzione da parte degli Enti Gestori. Sta nascendo in pratica un'altra area di ricerca sulla quale dedicare altrettanta attenzione in ossequio alla normativa europea che esige l'adozione di adeguate misure preventive idonee ad impedire minacce informatiche ed assicurare la tutela dei dati posseduti negli archivi di istituto.

La legge di Bilancio 2025. Rinresce riscontrare la delusione per la mancata soppressione della ormai consolidata discriminazione degli Enti Ecclesiastici in materia di **decontribuzione Sud**. Nonostante le promesse in senso opposto, ci tocca registrare ancora una volta che la norma agevolativa continuerà ad essere inutilizzabile per i nostri Enti, formalmente, come in passato, esclusi da tale beneficio. Si legge infatti al comma 406 ss. della Legge 30/12/2024 n. 207 che “l’esonero di cui al comma 406 è riconosciuto per l’anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna”. Ma il comma 409 aggiunge serafico che **tale l’esonero non si applica /.../ agli Enti Ecclesiastici**. Come dire: **la vergogna continua**.

Occorre forse ricordare al nostro Governo che secondo la Costituzione Italiana, art. 20, “**Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività**”. Più volte è stato sollecitato l’azzeramento di questo “scandaloso” inciso della Legge di Bilancio, ma il risultato è di là da venire. Sarà opportuno non dimenticare.

P. Francesco Ciccimarra

